



IL FISCO semplice

u. 4
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Riforma fiscale e digitalizzazione del sistema

Quale ruolo può giocare l'Intelligenza Artificiale?

Il processo di attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale procede spedito. Ad oggi, ben **19 decreti attuativi** sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono già entrati in vigore.

Bene, perché si tratta di una riforma organica e strutturale che persegue obiettivi di riduzione della pressione fiscale complessiva, di avanzamento dell'azione di contrasto e recupero di evasione ed elusione, di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, di maggiore certezza del diritto.

Ma il percorso attuativo della Legge Delega deve, necessariamente, **"fare i conti"** con il sentiero stretto della finanza pubblica e con la disciplina incipiente di un rinnovato Patto Europeo di Stabilità e Crescita.

E la questione è già emersa in occasione dell'ultima Manovra di Bilancio, a proposito, in particolare, della conciliazione necessaria tra interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo e il ridisegno parziale degli scaglioni e delle aliquote IRPEF.

Ciò rammenta quanto restino importanti, per l'attuazione della riforma fiscale ed accanto al recupero di risorse per via di **"compliance"**, scelte di razionalizzazione della struttura della spesa pubblica e, in specie, il **riordino delle "spese fiscali"**. La Legge Delega spinge, anche, verso la **digitalizzazione**, con misure che anticipano una prospettiva in cui i procedimenti

tributari si doteranno di tecnologie digitali e si affideranno alle soluzioni fornite dai software di **intelligenza artificiale**.

Queste novità potranno portare, sia alle Amministrazioni fiscali sia ai contribuenti, **notevoli vantaggi in termini di controllo e di "compliance"**.

È necessario, però, che standardizzazione, algoritmi e meccanismi probabilistici siano accompagnati – sulla scorta di solidi principi di non discriminazione e di trasparenza degli algoritmi, e di non esclusività del ricorso agli stessi – da un attento presidio e da un efficace contrasto dei rischi di determinazione di tassazioni sganciate dalla capacità effettiva ed attuale dei contribuenti.

Questioni strettamente connesse con l'implementazione dell'"AI ACT" e, a livello domestico, con il ruolo del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'aforisma del mese

Imposte elevate si traducono in meno autofinanziamento, meno patrimonio, minor capacità di far credito.

– Mario Draghi

La "Global Tax Advisers Platform" è, poi, già al lavoro per un nuovo Statuto di diritti e doveri per contribuenti e fisco nell'era digitale.

Il quadro che si sta delineando è, dunque, quello di un **profondo cambiamento del rapporto tra fisco e contribuenti**.

Pensiamo, allora, che sia giunto il tempo di una grande "Operazione di Sistema": quella di un Patto

tra associazionismo economico ed Amministrazione finanziaria per condividere percorsi e soluzioni che – nel tempo dell'intelligenza artificiale e nel pieno rispetto delle normative vigenti e di quelle incipienti – consentano di costruire informazione e conoscenza e di fare cultura d'impresa.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE, IMPOSTA DI BOLLO E ALTRI TRIBUTI MINORI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 marzo 2025

Come noto, l'articolo 10 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha delegato il Governo il compito di riformare la normativa su imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

In attuazione di tale delega è stato adottato il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che introduce importanti semplificazioni e razionalizzazioni al fine di migliorare l'efficienza del sistema tributario, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge delega per la riforma fiscale. A fronte delle predette novità legislative, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2, del 14 marzo 2025, fornisce importanti chiarimenti e istruzioni operative per uniformare l'applicazione delle nuove disposizioni da parte degli Uffici competenti.

Nello specifico, i principali chiarimenti novità riguardano:

- l'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta di registro come criterio generale;
- la revisione delle basi imponibili e l'accorpamento di fattispecie per garantire maggiore coerenza normativa;
- la semplificazione dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in ottica di digitalizzazione;
- la riduzione degli adempimenti per i contribuenti grazie a nuove soluzioni tecnologiche;
- la modifica delle modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, privilegiando la richiesta preventiva alla parte soccombente.

DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ PER RENDERE DISPONIBILI, A TITOLO GRATUITO E CON MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE, I FOGLI DI MAPPA CATASTALE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2025

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2025 sono state determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l'intero territorio nazionale ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il Provvedimento è emanato in attuazione del decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di imposte indirette (decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139) che all'articolo 7, ha previsto, tra l'altro, l'estrazione telematica gratuita delle mappe catastali a Pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini nell'ottica di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali.

I fogli di mappa catastale sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO

Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito web, una guida contenente indicazioni pratiche per la corretta compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche, al fine di evitare errori che potrebbero comportare sanzioni fiscali.

La guida, in particolare, fornisce un quadro chiaro e approfondito delle regole della fatturazione elettronica, con particolare attenzione all'uso corretto dei codici Tipo-Documento (TD), i quali vengono elencati in uno schema riepilogativo, con le indicazioni pratiche sul loro utilizzo in base al tipo di operazione.

L'applicazione corretta di questi codici, infatti, è fondamentale per assicurare la conformità alla normativa fiscale e per facilitare il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il fine principale della guida è, dunque, quello di ottimizzare il processo di fatturazione elettronica e garantire la conformità delle informazioni, trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2025

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24 dell'8 aprile 2025

Dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce l'ATECO 2007. Questa nuova classificazione sarà operativa dal 1° aprile 2025 per contribuenti e Pubbliche Amministrazioni. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.24 dell'8 aprile 2025, ha adeguato le funzioni per l'acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

I contribuenti possono verificare i propri codici ATECO, sia prevalenti che secondari, accedendo alla sezione "Cassetto fiscale" sul portale dell'Agenzia delle Entrate. A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori devono utilizzare i nuovi codici nelle dichiarazioni e negli atti presentati all'Agenzia.

L'adozione della nuova classificazione non richiede la presentazione di una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, nella prima dichiarazione di variazione dei dati, i contribuenti devono comunicare i codici delle attività secondo la nuova classificazione. Se iscritti nel Registro delle Imprese, la variazione deve essere effettuata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) oppure tramite i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

APPROVAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I PERIODI D'IMPOSTA 2025 E 2026 E PER LA RELATIVA ACCETTAZIONE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2025.

Come noto, il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale, ha introdotto l'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB) al fine di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi dei contribuenti. In particolare, per il biennio 2025-2026, possono accedere al CPB i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tanto premesso, ora, con il Provvedimento direttoriale del 9 aprile viene approvato, contestualmente alle relative istruzioni, il nuovo modello per la comunicazione dei dati rilevanti, necessari elaborare la proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione.

Il nuovo modello sarà utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

ALiquota IVA – DISPOSITIVI MEDICI

Risposta ad interpello n. 92 dell'8 aprile 2025

Con la risposta a interpello n. 92 dell'8 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata rientrano tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10%. In particolare, il quesito riguardava un dispositivo medico denominato "gocce oculari monodose", confezionato in un astuccio di cartone con 10 flaconcini monodose da 0,5 ml.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

SCRITTURE AUSILIARI DI MAGAZZINO

DOMANDA Si chiedono chiarimenti sull'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

RISPOSTA In base all'art. 1 del DPR n. 695/1996, la contabilità di magazzino diventa obbligatoria quando si superano certi limiti di ricavi e rimanenze per due periodi d'imposta consecutivi. Se, invece, i ricavi o le rimanenze scendono sotto questi limiti per due periodi consecutivi, l'obbligo cessa.

Ci sono anche alcune eccezioni per specifici soggetti, come i commercianti al minuto e chi opera nel settore alberghiero o nella somministrazione di alimenti e bevande. Per questi ultimi, la contabilità di magazzino è necessaria solo se hanno magazzini centralizzati che riforniscono più punti vendita, a meno che questi non siano situati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.

In caso di attività mista (sia all'ingrosso che al dettaglio) nello stesso locale, le regole favoriscono il commercio al dettaglio, esentando così l'impresa dall'obbligo di tenuta delle scritture di magazzino, a patto che ci siano le giuste licenze e condizioni.

In particolare l'impresa non è tenuta all'obbligo delle scritture ausiliarie di magazzino ove sussistano le seguenti condizioni:

1. nei due punti vendita sono esercitate attività miste all'ingrosso e al dettaglio, in base ad apposita licenza;
2. non esistono magazzini centralizzati oppure tali magazzini esistono, ma riforniscono negozi/punti vendita che si trovano nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.

Se invece si ha un magazzino centralizzato che rifornisce un punto vendita oltre il Comune limitrofo, allora sì, dovrai tenere le scritture ausiliarie di magazzino, registrando tutti i movimenti di carico e scarico.

5 PER MILLE – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

DOMANDA Si chiedono precisazioni in merito all'accredimento delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille.

RISPOSTA Per l'accredimento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il CONI, che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPCM, ha stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. In base a detta convenzione, il software di compilazione denominato "Istanza di accredimento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html.

Possono presentare l'istanza di accredimento le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche debbono trasmettere l'istanza di accredimento a partire dal giorno 13 marzo 2025, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, e non oltre il 10 aprile 2025. Possono partecipare al riparto anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione entro il 10 aprile 2025, purché presentino l'istanza di accredimento al entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 - pdf). I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accredimento (10 aprile 2025).

PRO RATA IVA – CONTABILIZZAZIONE FATTURE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alla contabilizzazione, al 31 dicembre, delle fatture da ricevere e delle fatture da emettere, da parte di una società con pro rata IVA.

RISPOSTA Nella redazione del bilancio al 31.12, una società che applica abitualmente il pro rata IVA deve considerare sia le fatture da ricevere sia le fatture da emettere, tenendo conto degli effetti dell'indetraibilità parziale dell'IVA.

Nel caso delle fatture da ricevere, poiché queste rappresentano costi di competenza dell'esercizio, andrebbero contabilizzate al netto dell'IVA detraibile. Tuttavia, dato che la società ha un pro rata IVA, una parte dell'IVA sarà indetraibile. Tale quota di IVA indetraibile deve essere contabilizzata come maggior costo dell'operazione. Per stimarla, si dovrà utilizzare il pro rata provvisorio dell'anno in chiusura. L'eventuale differenza tra il pro rata stimato e quello definitivo, che emergerà nell'esercizio successivo, sarà poi oggetto di apposite scritture nel bilancio successivo.

Le fatture da emettere, invece, riguardano ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura. Tali ricavi potrebbero generare un diverso pro rata IVA, influenzando sul calcolo dell'IVA indetraibile. In tal caso, si ritiene necessario adottare un comportamento prudente, in base al quale considerare il pro rata dell'anno in chiusura, senza apportare variazioni sul bilancio. L'eventuale effetto delle fatture da emettere sul pro rata potrà essere contabilizzato nell'esercizio successivo.

APPLICAZIONE DELL'ART. 34, L. N. 183 DEL 2011 AI DISTRIBUTORI CARBURANTI ESENTI

DOMANDA Viene chiesto se la disciplina dettata dall'art. 34 della Legge n. 183 del 2011, che riconosce una deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, trovi applicazione anche per i medesimi gestori situati in ambito portuale.

RISPOSTA L'articolo 34 della Legge n. 183 del 2011 ha introdotto un'agevolazione fiscale per i gestori di impianti di distribuzione di carburante, consentendo una deduzione forfettaria dal reddito d'impresa sulla base di scaglioni di ricavi, in continuità con quanto previsto dalla misura precedente, prevista dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 448 del 1998.

Benché la normativa di riferimento dettata dal citato art. 34 faccia un riferimento generico agli "impianti di distribuzione", si può ritenere che il beneficio in essa riconosciuto nasce, proprio, col fine di compensare l'incidenza delle accise sul reddito d'impresa di chi gestisce impianti per carburanti soggetti ad accisa.

Alla luce di questi elementi, pertanto, si può ragionevolmente concludere che i distributori di carburanti per la navigazione, esenti dall'applicazione dell'accisa, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista dal citato art. 34.

TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI/SOCI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

DOMANDA Si chiede di sapere come è possibile individuare, in una società di persone, una linea di demarcazione tra quelle che potrebbero essere considerate trasferite dei soci in qualità di soci lavoratori e quali in qualità di amministratori (es: una trasferta per contattare un fornitore e fare acquisti, una trasferta per vendere dei prodotti, ecc.).

RISPOSTA Nelle società di persone, è fondamentale distinguere le trasferite effettuate dagli amministratori in qualità di gestori aziendali da quelle effettuate dai soci in qualità di lavoratori operativi.

Le trasferite da amministratore si configurano quando l'amministratore si sposta per incontri con banche, consulenti, fornitori strategici, oppure per riunioni di gestione aziendale o anche per attività di rappresentanza istituzionale.

Le trasferite da socio lavoratore possono riguardare, invece, attività operative, come acquisto di materiali o forniture, attività di vendita o consegna di prodotti, oppure interventi tecnici o assistenza ai clienti.

In genere, queste trasferite non rientrano nel regime delle diarie di trasferta forfettarie degli amministratori. Quindi, se il socio lavora operativamente, i rimborsi devono seguire le regole del trattamento fiscale applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi.

CARD PREPAGATE – TRATTAMENTO AI FINI IVA

DOMANDA Vengono chiesti chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA ai cui assoggettare l'emissione di "card prepagate" da parte di un consorzio che possano essere utilizzati solo per il servizio di somministrazione pasti.

RISPOSTA In tema di "card prepagate" (o "gift card" o "buoni-corrispettivo"), è necessario distinguere tra due tipi di buoni, monouso e multiuso, al fine di comprendere il corretto trattamento IVA. In specie:

1. in base all'articolo 6-ter del DPR n. 633 del 1972, il buono-corrispettivo è monouso "se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto". In tal caso "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione";
2. per l'articolo 6-quater, il buono-corrispettivo è invece multiuso "se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto". In tal caso, "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione". Nel caso di specie, al momento del pagamento, il Consorzio emette dei buoni-corrispettivi che possono essere utilizzati solo per il servizio di somministrazione pasti, e pertanto saranno qualificati come buoni monouso.

In tale ipotesi, ossia ove il buono-corrispettivo possa essere considerato monouso, la vendita della card da parte del consorzio ai visitatori della manifestazione deve considerarsi un'operazione imponibile ai fini IVA, con aliquota del 10% (il consorzio dovrà, dunque, emettere apposito scontrino fiscale). Al momento della somministrazione dei pasti, i ristoratori non sono tenuti a certificare fiscalmente il servizio offerto in cambio della card.



Maggio



VENERDÌ 2 MAGGIO

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

GIOVEDÌ 15 MAGGIO

Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

VENERDÌ 16 MAGGIO

Ritenute di imposta e di acconto

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Modello CU

Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario

Web tax

Versamento annuale imposta sui servizi digitali e redazione prospetti analitici

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

MARTEDÌ 20 MAGGIO**Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

LUNEDÌ 26 MAGGIO**Presentazione dei Modelli Intrastat**

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

VENERDÌ 30 MAGGIO**Modello CU**

Trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario

